

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 28 dicembre 2022 si è riunito, in collegamento da remoto, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sig.ri:

Dott. Roberto Monticone - Presidente

Dott. Roberto Berzia - Componente

E' assente giustificata la Dott.ssa Vittoria Rossotto.

Preliminarmente si rileva che, ai sensi dell'art. 237, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

La seduta è convocata in via d'urgenza, in vista del Consiglio del giorno 30 c.m., al fine dell'espressione del parere sul piano triennale dei fabbisogni del personale, inserito alla sottosezione 3.3. della sezione 3 del PIAO 2022/2024.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori

Visti:

- il documento "Piano triennale dei fabbisogni del personale (PFTP)" Sottosezione 3.3 della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 predisposto dall'Agenzia della Mobilità Piemontese;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006 il quale stabilisce che *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente*

anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”; la legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015) all’art. 1, comma 762 la quale ha confermato che "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del atto di stabilità interno",

▪ il Decreto-Legge 8 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato con il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto importanti novità in materia di capacità assunzionale, ed in particolare:

a) consente agli enti di avvalersi dei “resti” della capacità assunzionale degli ultimi cinque anni;

b) per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Premesso che:

▪ il limite di spesa di cui sopra, prende in considerazione un anno in cui l’Agenzia, rispetto alla dotazione organica allora prevista, aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche, letteralmente, un “altro” Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall’allora vigente L.R. 1/2000 all’Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015;

▪ dal 2015 l’Agenzia gestisce “tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. [...]” (art. 8, comma 2 L.R. 1/2000 modificato dalla L.R. 1/2015);

▪ la riforma del 2015 ha anche modificato le modalità di finanziamento delle spese di funzionamento del sistema di gestione del TPL regionale. Prima della riforma del 2015, considerata la pluralità di enti a cui erano attribuite funzioni delegate in materia di TPL, l’art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 stabiliva che “I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni

delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni [pari a 77.468,53 euro], salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'1 per cento dello stanziamento annuale disponibile. "Ai sensi del successivo comma 3 bis, l'Ente (Agenzia) era invece autorizzata "a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.";

- il nuovo art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000, prevede ora che "Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti." e coerentemente non è più prevista una fonte per il finanziamento delle spese di funzionamento degli enti già soggetti di delega;

- nella delibera n. 23 del 6/09/2018 del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, avente ad oggetto "Programmazione e fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001", si evinceva che il limite di spesa di € 1.309.325,23 già calcolato per l'Agenzia della mobilità metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, per le motivazioni di cui sopra, non poteva essere applicato all'ente nella sua nuova connotazione ed era quindi, necessario individuare un criterio che consentisse di procedere alla definizione di un nuovo limite di spesa affinché la riforma del 2015 possa trovare compimento;

- l'Agenzia, nella predetta delibera, argomentava che applicando le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 vigente nel 2014, alle risorse assegnate agli enti soggetti di delega (al netto delle risorse assegnate all'Agenzia) sia possibile calcolare l'importo complessivo che gli enti soggetti di delega potevano destinare per le spese di funzionamento in € 1.629.532,00. Tale importo incrementato al limite di spesa per il personale calcolato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, consente di individuare in € 2.938.857,42 il nuovo il limite che l'Agenzia può prendere a riferimento per le spese di personale nella nuova conformazione delineata ai sensi della riforma del 2015;

- le medesime argomentazioni ed il predetto limite sono stati ribaditi dall'Assemblea dell'Agenzia allorquando con deliberazione n. 1/2021 del 29/04/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP 2021-2023), ed in particolare al punto 9.1.1.2 dell'Appendice al DUP,

- nel detto limite sono da ricomprendere le spese che l'Agenzia trasferisce alle Province e alla Città metropolitana di Torino in attuazione delle convenzioni che saranno sottoscritte con le Province i cui schemi sono stati approvati con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre

2017 "Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale" e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia il 22/12/2017 n. 40/2017;

- con D.G.R 15-4383 del 22/12/2021 la Regione Piemonte, nell'approvare il "Programma Triennale dei Servizi (PTS) di TPL 2019-2021", ha confermato la copertura finanziaria dei servizi di trasporto sino al 31/12/2022; tali somme sono comprensive delle spese di funzionamento dell'Agenzia come disciplinate dal comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 1/2000 s.m.i.

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 1 del 14/3/2022 avente ad oggetto "Bilancio 2022-2024" le previsioni di competenza 2022 relative ai trasferimenti da parte della Regione Piemonte, da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità Piemontese, sono state quantificate in € 4.900.000,00.

Preso atto che:

- l'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della L. 296/2006 per poter procedere a nuove assunzioni, non solo deve rispettare il limite di spesa definito dalla norma, ma può procedere a nuove assunzioni nei limiti del turn-over del personale cessato negli anni precedenti;

- fatta salva la copertura dei Posti da fabbisogno mediante mobilità in ingresso di personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale, le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato che l'Agenzia potrà effettuare nel triennio 2022-2024 sono limitate a n. 2 (corrispondenti al numero di cessazioni del rapporto di lavoro con l'Agenzia verificatesi nel periodo 2016-2021 non ancora oggetto di turn-over) oltre ad una copertura prevista per l'anno 2024 di una unità di personale che cesserà nel 2023;

- con riferimento alla Dotazione Ottimale e considerati i fabbisogni rilevati, l'Agenzia prevede che n. 3 figure professionali da acquisire mediante contratti a tempo indeterminato siano di categoria D e C per un costo presunto di € 105.588,38, fatta salva la possibilità di acquisire ulteriori spazi assunzionali.

- il costo del personale attualmente in servizio per l'anno 2022, al netto delle componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale, è pari a € 1.570.069,44; l'attuazione del piano assunzionale 2022-2024 non supera il limite di spesa per il personale come rideterminato a seguito del trasferimento delle funzioni, quantificato in € 2.938.857,42;

- l'ammontare della spesa relativa ai posti in dotazione occupati ha tenuto conto anche della spesa relativa a n. 3 comandi a tempo pieno ed n. 1 a tempo parziale (40%) –attivati in seguito della sottoscrizione della sottoscrizione della "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23" (Convenzione di tipo B)- e di n. 1 comando a tempo parziale (11%); la spesa è complessivamente quantificata in € 132.999,30.

Verificato che:

- è stato adottato il "Piano triennale di Azioni Positive (P.A.P.) 2022 -2024" tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità adottato dall'Agenzia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 13/04/2022
- è stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 14/03/2022;
- è stato approvato il "Rendiconto di Gestione anno 2021" con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 14/06/2022;
- è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 14 del 13/04/2022 il "Piano delle Performance e Piano esecutivo di gestione 2022 -2024";
- il "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" è stato trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche in data 17/03/2022
- il "Rendiconto di Gestione anno 2021" è stato trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche in data 16/06/2022.
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- il rispetto di quanto contenuto nella nota circolare della Funzione Pubblica n.46078 del 18 ottobre 2010, aggiornata da nota circolare n.11786 del 22 febbraio 2011, in cui è precisato che le assunzioni di categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo non rientrano nei vincoli e limitazioni del turn over e la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.9 del 17 febbraio 2006 che esclude dal computo delle spese di personale le spese afferente il personale appartenente alle categorie protette.

Sulla base di detta documentazione il Collegio dei Revisori dei Conti, visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, "Funzioni dell'organo di revisione" , per quanto premesso e considerato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di "Piano triennale dei fabbisogni del personale (PFTP)" Sottosezione 3.3 della Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024".

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Roberto Monticone
Firmato digitalmente

Dott. Roberto Berzia
Firmato digitalmente